CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 172 (Codice penale militare di guerra)

Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni la pena e' della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

La condanna importa la rimozione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	II — Degli atti illegittimi o arbitrari di ostilità

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-172-atti-ostili-contro-uno-stato-neutrale-o-alleato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it